

# **COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (COMPONENTE TARI)**

## INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 3	SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 4	PRESUPPOSTO
ARTICOLO 5	LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO
ARTICOLO 6	SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 7	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
ARTICOLO 8	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ARTICOLO 9	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 10	PIANO FINANZIARIO
ARTICOLO 11	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 12	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 13	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 14	ISTITUZIONE SCOLASTICHE STATALI
ARTICOLO 15	TRIBUTO GIORNALIERO
ARTICOLO 16	RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 17	RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI
ARTICOLO 18	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 19	ULTERIORI RIDUZIONI
ARTICOLO 20	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 21	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
ARTICOLO 22	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ARTICOLO 23	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 24	SANZIONI ED INTERESSI
ARTICOLO 25	RISCOSSIONE
ARTICOLO 26	DILAZIONI DI PAGAMENTO
ARTICOLO 27	RIMBORSO E COMPENSAZIONE
ARTICOLO 28	RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 30	NORMA DI RINVIO
ARTICOLO 31	NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 32	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 33	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ALLEGATO A	CATEGORIE DI UTENZA

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

3. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare, prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, la componente TARI, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667, 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

**ARTICOLO 2**  
**GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per la classificazione dei rifiuti, ai fini dell'espletamento del servizio, nonché ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 considerato che il comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

**ARTICOLO 3**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di San Cipriano Po, per gli immobili che insistono sul suo territorio.

**ARTICOLO 4**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *Locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso,

anche se di fatto non utilizzati, ad eccezione delle tipologie specificate nel successivo art. 5 comma "c";

- b) *Aree scoperte*: tutte le aree scoperte, riferibili alle utenze non domestiche, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, come tettoie ed aree scoperte attrezzate;
- c) *Utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, i convitti, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ARTICOLO 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo, i seguenti locali ed aree scoperte:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, aree di manovra, ecc.;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

#### *Utenze domestiche*

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, tipo cabine elettriche, vani ascensori e locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm;

#### *Utenze non domestiche*

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente

adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ARTICOLO 6 SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 7 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi delle utenze non domestiche, ove si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono tassabili, invece, le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuate con art. 184 comma 3 del D.L. 152/2006.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria, applicando alla superficie destinata all'attività produttiva e magazzini, le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività:

<b>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</b>		<b>% di abbattimento della superficie</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5%
2	Campeggi, distributori carburanti	5%
3	Stabilimenti balneari	5%
4	Esposizioni, autosaloni	5%

5	Alberghi con ristorante	5%
6	Alberghi senza ristorante	5%
7	Case di cura e riposo	10%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5%
9	Banche ed istituti di credito	5%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	20%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	40%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	40%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5%
17	Bar, caffè, pasticceria	5%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5%
21	Discoteche, <i>night club</i>	5%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, i contribuenti devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 21 comma 5 lettera "f", "*utenze non domestiche*", le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi 1 e 3, avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della presentazione dell'istanza.
6. L'esenzione o la riduzione concessa competono anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per le quali sia stata accordata dovessero rimanere invariate. Allorché le condizioni richieste vengano a cessare, l'interessato dovrà presentare la denuncia di cessazione, e la decadenza del beneficio decorrerà a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della cessazione.
7. Il Comune si riserva di compiere, in qualsiasi momento, gli opportuni accertamenti, provvedendo a richiedere la documentazione necessaria, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o l'agevolazione.

---

#### ARTICOLO 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tares.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, riferita alle utenze domestiche, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica, 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari riferite alle utenze non domestiche, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, nonché delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50 se è minore a 0,50, la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato inferiore.

---

## **ARTICOLO 9 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione. Nel caso in cui il contribuente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva conclusione dell'occupazione, la cessazione avrà effetto a decorrere dal primo Gennaio dell'anno successivo a quello della mancata denuncia di cessazione, ad eccezione che si verifichi la doppia tassazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21 comma 3; diversamente, la diminuzione di tariffa, avrà decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

## **ARTICOLO 10 PIANO FINANZIARIO**

1. I costi del servizio, individuati in base ai criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, e approvati dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione delle tariffe del tributo.

2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli investimenti necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie;
  - e) il modello gestionale ed organizzativo;
  - f) i livelli di qualità del servizio;
  - g) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - h) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato nel Piano Finanziario successivo o in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e consuntivo del tributo, al netto del tributo provinciale.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo, ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente, che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
5. A norma del comma 655, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo, possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, suddivisa nelle categorie riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche, rispettando la percentuale di ripartizione attuata con il ruolo Tares 2013;

## ARTICOLO 12 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, coefficiente  $K_a$ , secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R., 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei famigliari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, coefficiente  $K_b$ , secondo le previsioni, di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe delle utenze domestiche sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, per le utenze domestiche, occupate da nuclei famigliari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.  
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, è quello risultante alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento o, per le nuove utenze, alla data di denuncia iniziale. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21 e avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso opportunamente documentato, in cui si tratti di soggetti ricoverati stabilmente in case di riposo, di cura o altri istituti.
6. Per le utenze domestiche, occupate o a disposizione, di soggetti che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
7. Per le abitazioni tenute a disposizione nel territorio comunale da soggetti residenti e non il numero dei componenti occupanti l'abitazione è determinato in numero pari a zero e gli è attribuito il solo pagamento della tariffa fissa previsto per le utenze domestiche composte da n. 1 componente.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano accessori delle utenze domestiche.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

**ARTICOLO 13**  
**TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, coefficiente Kc, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, coefficiente Kd, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività prevalente effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**ARTICOLO 14**  
**RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

**ARTICOLO 15**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività, o dell'occupazione di durata superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni di occupazione.

4. La tariffa applicabile per gli operatori del mercato è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica (Banchi di mercato), aumentata del 100%, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni di occupazione.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

## **ARTICOLO 16**

### **RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) compostaggio domestico: ai sensi dell'articolo 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'articolo 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 15% sulla tariffa variabile della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino e documentino un sistema di compostaggio domestico.

Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:

- oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
- i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
- il composte deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio tributi.

Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera potrà avvenire, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla data di presentazione della denuncia. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall'Ente gestore.

**ARTICOLO 17**  
**RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e degli artt. 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e 195 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
3. La riduzione determinata come al punto precedente può essere determinata fino ad un massimo del 100% della quota variabile del tributo.
4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
  - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
  - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
  - periodo di avvio a recupero.
5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
7. La riduzione di cui al comma 2, lett. a) e b) è concessa quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'articolo 6, comma 4 L. 212/2000, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
  - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
  - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
  - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
  - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

**ARTICOLO 18**  
**RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per le utenze domestiche nonché per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento misurato dall'accesso dell'utenza, alla strada.

2. Il prelievo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

#### **ARTICOLO 19 ULTERIORI RIDUZIONI**

1. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del comma 660, il Comune non ha previsto ulteriori riduzioni/esenzioni.

#### **ARTICOLO 20 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata l'agevolazione/riduzione più favorevole al contribuente.

#### **ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro occupante, detentore o possessore dell'immobile, con vincolo di solidarietà;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. La dichiarazione sia originaria che di variazione sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali, inviata a mezzo posta tramite raccomandata o a mezzo fax allegando la fotocopia del documento d'identità, inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, entro il termine fissato dal precedente comma.
5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

▪ Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
- c) numero degli occupanti i locali;
- d) titolo dell'occupazione e nominativo del proprietario dell'immobile;
- e) i nominativi dei nuclei famigliari non conviventi sul medesimo stato di famiglia;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

▪ Utenze non domestiche

- a) denominazione dell'impresa, società, ente ecc., sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile dei locali e delle aree;
- d) data di inizio dell'occupazione o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) titolo dell'occupazione e nominativo del proprietario dell'immobile;
- f) sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di cessazione dell'utenza, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione entro il termine indicato nel precedente comma, il tributo non è dovuto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio; diversamente, il tributo non è dovuto a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla mancata cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i famigliari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione, entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6.

## ARTICOLO 22

### VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 21, nonché le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni; in caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ARTICOLO 23**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica al tributo comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

### **ARTICOLO 24**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

9. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
10. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, qualora la violazione non sia stata constatata e l'autore o i soggetti obbligati non abbiano avuto formale conoscenza e provvedano spontaneamente alla regolarizzazione, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1, articolo 13 D.Lgs. 472/97, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
11. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto alle prescritte scadenze, verrà inviato al contribuente un sollecito di pagamento con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che in caso di inadempienza al pagamento richiesto entro 60

giorni dalla ricezione, verrà applicata la sanzione per omesso pagamento di cui al precedente comma 1 oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese.

12. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
13. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
14. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 22 comma 1 lettera "a", entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
15. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 4 e 5, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
16. Non saranno applicate le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 4 e 5, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene precedentemente la contestazione o l'inizio di ispezioni e verifiche da parte degli uffici comunali.
17. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali ai sensi dell'articolo 1 comma 165 della Legge 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
18. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, di cui ai D.Lgs. n. 471 e 472/1997.

## **ARTICOLO 25**

### **RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti un apposito avviso di pagamento che specifica per ogni utenza, le somme dovute per tributo comunale oltre al tributo provinciale applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, non esime il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
2. Il versamento è effettuato mediante modello di pagamento unificato F24 come previsto dal comma 688, Legge 27 Dicembre 2012, n. 147.
3. Il versamento è effettuato nelle scadenze deliberate annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono superiori a 49 centesimi, o all'euro inferiore, se le cifre decimali sono

pari/inferiori a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 articolo 1, della Legge 296/2006.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso nelle modalità concordate con apposita Convenzione trattenendo il compenso previsto dall'articolo 19 D.Lgs. 504/92 a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

#### **ARTICOLO 26 DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. I contribuenti che si trovano in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica, possono richiedere la rateazione della somma accertata qualora gli importi siano superiori a € 200,00. La rateazione comporterà l'addebito degli ulteriori interessi previsti all'art. 24 comma 9 e, nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel versamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio dalla rateazione.

#### **ARTICOLO 27 RIMBORSO E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare, sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 24 comma 9, con decorrenza dalla data in cui il versamento è stato effettuato o è accertato il diritto al rimborso.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad € 12,00.

#### **ARTICOLO 28 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva verrà effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **ARTICOLO 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**ARTICOLO 30**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 e altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**ARTICOLO 31**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento a norma della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani interni nonché del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES).
3. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani interni (TARSU) nonché del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES), entro i termini decadenziali o prescrizionali.
4. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs. 507/93, opportunamente integrate con gli elementi necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché le denunce presentate ai fini TARES.

**ARTICOLO 32**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

2. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**ARTICOLO 33**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa Nazionale e comunitaria, in materia di rifiuti e tributi locali.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO "A"

### CATEGORIE DI UTENZA

#### UTENZE DOMESTICHE cat. 1 SOTTOCATEGORIA

1. Un componente
2. Due componenti
3. Tre componenti
4. Quattro componenti
5. Cinque componenti
6. Sei o più componenti

#### UTENZE NON DOMESTICHE cat. 2 SOTTOCATEGORIA

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli <i>- idem utenze giornaliere</i>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucce.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie <i>- idem utenze giornaliere</i>
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante <i>- idem utenze giornaliere</i>
21	Discoteche, night-club